

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

## CONTRATTO CIG ZF6377A6F4

**Tra**

L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere (c.f. 93068570667), nella persona dell'ing. Raffaello Fico, nato a Napoli (NA) il 18.02.1976, domiciliato per la carica in P.zza Gemona 1 - Villaggio San Lorenzo - 67020 FOSSA (AQ) (codice fiscale CIRFI76B18F8391), autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù del d.p.c.m. 11 febbraio 2022 di proroga dell'attuale incarico di Titolare dell'Ufficio Speciale (di seguito, USRC o il "Committente")

**e**

Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile Architettura e Ambientale dell'Università degli Studi de L'Aquila (C.F./P.iva 01021630668) nella persona del Direttore pro-tempore, prof. Pierluigi De Berardinis, nato a Roma il 13 febbraio 1954, codice fiscale BRPLG54B13H5011, domiciliato per la carica a L'Aquila, in via Montelucio di Roto, autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù dell'autorizzazione del Consiglio di Dipartimento e del Regolamento relativo ai contratti e convenzioni per attività conto terzi emanato con D.R. n. 376 2007 del 31.01.2007 e modificato con D.R. n. 159/2017 del 31/03/2017 (di seguito, UNIVAQ o "L'Affidatario")

### Art. 1 - OGGETTO

Il Committente affida a UNIVAQ l'esecuzione della seguente attività: allestimento di una piattaforma ICT per la fornitura di servizi di basi di dati spaziali (geodatabase) (di seguito, "Attività").

L'Attività si svolge secondo le seguenti fasi:

Realizzazione di una piattaforma ad accesso multiutente finalizzata alla riorganizzazione funzionale del patrimonio informativo geografico dell'Ente. Con riferimento alle componenti

necessarie alla definizione della piattaforma, si precisa che:


- a. le diverse soluzioni software adottate saranno definite in funzione delle diverse finalità di utilizzo;
- b. sarà preferita l'adozione di soluzione open-source al fine di ottimizzare la condivisione dei dati;
- c. l'infrastruttura informatica è prevalentemente cloud con la possibilità di distribuire dati e carichi di lavoro su nodi on-premise qualora si renda necessario offrire servizi a bassa latenza o per requisiti legali.

L'Attività è più analiticamente descritta nella richiesta di preventivo prot. USRC n. 7840 del 18.05.2022 e nell'offerta del committente acquisita dall'USRC in data 30.06.2022 con prot. n. 10663.

### Art. 2 - DURATA DEL CONTRATTO e RECESSO

Il presente contratto ha una validità di un anno dalla sua sottoscrizione ovvero sino al completamento di tutti gli obblighi delle Parti ai sensi del presente contratto.

Ciascuna Parte avrà il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da comunicare per iscritto via PEC all'altra Parte. In tal caso il dipartimento avrà diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato alla parte del servizio prestato, escluso ogni altro risarcimento od indennizzo.



## Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

### **ART. 3 - IMPORTO CONTRATTUALE**

L'importo contrattuale complessivo, per lo svolgimento delle prestazioni relative al servizio indicato all'art. 1, è di euro 39.000,00 oltre l'iva di legge pari al 22% come richiesto nell'offerta pervenuta agli atti del Settore Competente.

Il costo relativo agli oneri per la sicurezza derivante dai rischi di natura interferenziale, risulta pari ad euro 0 (zero);

Il presente contratto non comporta ulteriori obblighi economici reciproci a carico delle Parti.

Nel corrispettivo è ricompreso il diritto per il committente di utilizzare il logo dell'Università per iniziative volte a diffondere i risultati anche parziali dell'attività, purché ciò avvenga senza pregiudizio alcuno per l'Ateneo che si riserva ogni forma di tutela al riguardo.

### **ART. 4 - CONDIZIONI E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nella richiesta di preventivo e nell'offerta dell'affidatario.

Il dipartimento si impegna ed eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione e a fornire relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dei lavori e dei risultati ottenuti.

Per le prestazioni contrattuali dovute, l'affidatario si obbliga ad avvalersi di risorse con competenza ed esperienza adeguate alle funzioni che saranno loro assegnate.


UNIVAQ risponderà per inadempimento nelle sole ipotesi di dolo o colpa grave nell'esecuzione dell'attività. In caso di inadempimento, UNIVAQ sarà tenuta al pagamento di una penale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1382, cod. civile, pari ad un importo non superiore al 10% del corrispettivo.

### **ART. 5 - COINVOLGIMENTO DI TERZI E OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO**

Nello svolgimento delle attività di cui al contratto ciascuna Parte potrà avvalersi di soggetti esterni ad essa, nel rispetto di quanto stabilito nel medesimo (e in particolare, dalle previsioni in tema di riservatezza, trattamento dei dati personali e di utilizzo dei risultati). Il ricorso all'opera di soggetti terzi dovrà avvenire a totale cura, responsabilità e spese della Parte che li coinvolge, rimanendo in ogni caso escluso ogni rapporto tra detti soggetti terzi e l'altra Parte e senza oneri economici aggiuntivi a carico di quest'ultima.

Ciascuna Parte rimane unica responsabile per qualsiasi obbligo o adempimento inerente al rapporto sia con il suo personale, sia con i terzi dalla stessa coinvolti, ivi compresi gli aspetti retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali che ne derivano, nonché in relazione a eventuali diritti d'autore, diritti di proprietà industriale e qualunque altro diritto di privativa. Di conseguenza, ciascuna Parte terrà indenne e manlevata l'altra Parte da qualsiasi pretesa avanzata in qualunque sede e a qualsivoglia titolo da parte del proprio personale e dei terzi dalla stessa coinvolti nelle attività.

### **ART. 6 - REFERENTI**



## Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Ciascuna Parte è tenuta a indicare uno o più referenti, cui è affidato il compito di coordinamento e sviluppo del progetto di ricerca affidato.

Ai fini di cui sopra, per l'USRC il referente è individuato nel Direttore dell'esecuzione dott. Geol. Giorgio Pipponzi con il supporto dell'Ufficio Affari Generali, Patrimonio e Contenzioso; Per l'Affidatario il referente e Responsabile scientifico è individuato nella persona del prof. Francesco Zullo.

Successivamente alla sottoscrizione del presente Accordo, ciascuna Parte può nominare come propri referenti soggetti diversi da quelli sopra indicati; in tale caso la nomina del/dei nuovi referenti andrà comunicata tempestivamente all'altra Parte mediante pec.

### **ART. 7 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

L'affidatario ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'Amministrazione, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dall'Amministrazione di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.

L'obbligo di cui al precedente capoverso si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.

L'affidatario è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché da parte dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo capoverso e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuto in possesso in ragione dell'incarico affidatogli con il contratto.


### **ART. 8 - DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE**

Resta inteso che i dati e i materiali preesistenti al presente contratto coperti da proprietà intellettuale/industriale/brevetti e, in generale, tutto quanto messo a disposizione da una Parte in esecuzione del contratto resterà nella sua titolarità.

Le Parti convengono che, fermi restando i diritti morali dell'autore, ove i materiali concepiti, sviluppati, realizzati o creati in esecuzione del contratto risultino tutelabili ai sensi della normativa vigente in materia di proprietà intellettuale o industriale, la proprietà dei medesimi e tutti i relativi diritti di sfruttamento - anche tramite/a favore di terzi - (a titolo esemplificativo e non esaustivo: creazione, distribuzione e utilizzo dei risultati e di opere derivate, presentazione di domande di brevetto, utilizzo in processi industrializzati) sono da considerarsi di proprietà dell'USRC. UNIVAQ potrà comunque far riferimento all'attività per trarne argomento di tesi di laurea e potrà dare luogo a pubblicazioni scientifiche con modalità da concordarsi tra le parti.

### **ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il



## Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (di seguito “GDPR”). Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i “dati personali” forniti anche verbalmente, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente contratto, verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse al contratto, ovvero allo svolgimento dell’attività di ricerca e sviluppo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione dell’Accordo.

Titolari, per quanto concerne il presente articolo, sono le Parti che si impegnano a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali loro applicabili in base al presente contratto, compresa l’adozione di misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità connesse al contratto.

Le Parti si impegnano alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l’esercizio dei diritti degli interessati previsti dall’articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell’altra Parte.

Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure di sicurezza idonee ed adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita anche accidentale, accesso o modifica non autorizzata dei dati ovvero di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di cui al presente Accordo.

Le Parti si impegnano reciprocamente a cooperare nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l’esercizio dei diritti degli interessati previsti all’art. 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell’altra Parte.

Il titolare del trattamento dei dati personali per il Dipartimento è l’Università degli Studi di L’Aquila. Il legale rappresentante è il Rettore dell’Università. Il Responsabile della protezione dei dati personali – RPD, nella versione anglosassone Data Protection Officer – DPO, può essere contattato al seguente indirizzo email: [Ing.Civile@univaq.it](mailto:Ing.Civile@univaq.it).


Il titolare del trattamento dei dati personali per USRC è l’Ufficio stesso. Il Responsabile della protezione dei dati personali - RPD (nella versione anglosassone Data Protection Officer - DPO) può essere contattato al seguente indirizzo email: [info@usrc.it](mailto:info@usrc.it).

### **ART. 10 - CORRISPETTIVI E FATTURAZIONE**

L’Amministrazione si impegna a corrispondere all’affidatario a titolo di corrispettivo per i servizi oggetto del presente contratto l’importo complessivo pari ad euro 39.000,00 IVA esclusa,

I corrispettivi contrattuali si riferiscono alla prestazione del servizio prestato a regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prestazioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente all’affidatario.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti dall’esecuzione del contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché, dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.



## Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

I corrispettivi contrattuali sono determinati a proprio rischio dall'affidatario in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'affidatario di ogni relativo rischio e/o alea.

L'affidatario non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Il pagamento dei corrispettivi è effettuato in due tranches, la prima pari al 50% dell'importo contrattuale a 3 mesi dalla sottoscrizione del presente contratto e la seconda, pari al saldo, alla consegna dello studio e della piattaforma ed è subordinato all'emissione delle fatture elettroniche da parte dell'affidatario.

L'Amministrazione, previa verifica di regolarità amministrativo-contabile, provvederà al pagamento delle fatture entro 30 giorni dal ricevimento.

L'affidatario si impegna a notificare all'Amministrazione eventuali variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento; in difetto di tale notifica l'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

### **ART. 11 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'affidatario assume in sede di contratto tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di antimafia".

L'affidatario dovrà comunicare all'Amministrazione, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 21 del DPR 445/200, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e le generalità dei soggetti delegati ad operare su di essi.

Le coordinate bancarie indicate dal committente sono le seguenti: cc n. 000000198041, acceso presso Gruppo BPER sede di L'Aquila, intestato a Università degli studi dell'Aquila DICA, ABI 05387 CAB 03601 CIN Q IBAN: IT 65 Q 05387 03601 000000198041, Codice BIC SWIFT: BPMOIT22XXX.

### **ART. 12 - PATTO D'INTEGRITA' DEGLI APPALTI PUBBLICI E CODICE DI COMPORTAMENTO**


Nel rispetto del Piano di prevenzione della corruzione per il triennio 2022-2024 (sezione del P.I.A.O.) dell'USRC il dipartimento si impegna a rispettare il "Patto d'integrità", **allegato al presente contratto**.

La violazione degli obblighi derivanti dal Patto d'integrità è causa di risoluzione del contratto.

### **ART. 13 - RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE**

Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto si rimanda alla legislazione comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di appalti pubblici di servizi, al Codice Civile e alle altre disposizioni in materia, in quanto compatibili.

### **ART. 14 - FORO COMPETENTE**



## Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Per ogni controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del presente contratto è competente il foro di L'Aquila.

### ART. 15 - REGISTRAZIONE

La presente scrittura privata è registrata in caso d'uso a cura e spese della parte che ne faccia richiesta.

Per USRC



Firmato digitalmente da:

Raffaello Fico

Firmato il 20/09/2022 15:52

Seriale Certificato: 23194124

Valido dal 15/09/2021 al 15/09/2024

InfoCert Firma Qualificata 2

Per UNIVAQ- DICEAA



Firmato digitalmente da:

PIERLUIGI DE  
BERARDINIS

20/09/2022 15:04